

PROTOCOLLO DI INTESA

CONCILIANDO MED DI LEGAL PROFESSIONAL NETWORK, Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1041 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, secondo il D.Lgs 28/2010 e il D.M. 180/2010, e succ. modd., con sede legale a LATINA, in persona del suo legale rappresentante *pro- tempore Prof.ssa Concetta Pinto*, (di seguito denominata “**CONCILIANDO MED**”);

E

C.R.I.S.I. S.c.a r.l. Onlus., Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 705 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, secondo il D.Lgs 28/2010 e il D.M. 180/2010, e succ. modd., con sede legale a Bari 70126, Via G. Amendola n. 120, C.F./P.I. n. 04746080722, in persona del suo legale rappresentante *Dott.ssa Anna Coppola*, (di seguito denominata “**ORGANISMO CRISI**”);

PREMESSO

1. Che **CONCILIANDO MED** e **ORGANISMO CRISI** sono iscritti nel Registro Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
2. che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nelle materie di cui all’art. 5, prevede l’esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
3. che il citato Decreto Legislativo, così come modificato dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce, all’art. 4, che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l’Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
4. che, per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell’Organismo di mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell’ente;
5. che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
6. che l’art. 7, n. 2, lett. c), del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, ancora vigente, sancisce che l’Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, con riserva di aggiornare il medesimo a quanto stabilito dal d.m. 150.2023;
7. che è interesse precipuo di tanti Organismi di mediazione civile di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione da svolgersi in altra sede territorialmente competente;
8. che gli obiettivi che tale protocollo d’intesa vuole perseguire sono i seguenti:
 - la collaborazione reciproca fra Organismi di mediazione civile per la gestione delle procedure di mediazione che debbano essere svolte fuori dall’area di competenza territoriale propria di ciascun Organismo;
 - la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati che necessitino di svolgere le procedure di mediazione su tutto il territorio;
 - la diffusione della conoscenza della mediazione civile attraverso attività di comunicazione e marketing;
 - l’arricchimento nascente dal confronto con le diverse esperienze tra Organismi;
 - il tutto nel rispetto dell’autonomia, dell’indipendenza e dell’immagine proprie di ciascun Organismo.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, **CONCILIANDO MED** e **ORGANISMO CRISI** stipulano e convengono quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente *Protocollo di Intesa*.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Protocollo di Intesa: il presente accordo è redatto ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. c), del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180., con riserva di integrazione ai sensi del d. m. 150.2023

Organismo Gestore: l'Organismo di mediazione che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Protocollo di Intesa, presso altra sede di un Organismo territorialmente competente;

Organismo Competente: l'Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente anche attraverso le proprie sedi locali per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo Gestore.

ART. 3 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto del presente *Protocollo di Intesa* è la condivisione reciproca delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per una regolare gestione delle procedure di mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa. Tale principio viene esteso alle mediazioni internazionali ed in modalità o.d.r. , nonché del consumo, con la specifica che le stesse dovranno essere trattate da mediatori internazionali e del consumo che abbiano le caratteristiche ai sensi del d.m. 150.2023.

Le sedi della **CONCILIANDO MED** sono specificate meglio nell'ALLEGATO A al presente Protocollo di Intesa mentre quelle della **ORGANISMO CRISI** nell'ALLEGATO B.

ART. 4 - GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

1. In virtù del presente Protocollo di Intesa, l'Organismo Gestore può ricevere istanze di mediazione presso la propria sede principale o locale, consentendo poi alle parti della procedura di svolgere il tentativo di conciliazione presso la sede dell'Organismo Competente come fosse una propria sede locale.
2. L'Organismo Competente, quindi, mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale per la gestione della procedura e, laddove richiesto e concordato, anche i propri Mediatori.
3. In tutti i casi, la procedura di mediazione potrà eventualmente essere gestita anche on line, attraverso una piattaforma informatica messa a disposizione dall'*Organismo Gestore*.
4. Gli Organismi si impegnano a comunicare la necessità di usufruire delle sedi reciproche con dovuto preavviso.
5. Gli Organismi si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio e a rispettare con particolare attenzione il Codice Etico e la vigente normativa in tema di protezione dei dati sensibili e personali.
6. Qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che insorga relativamente ad ogni singolo procedimento di mediazione gestito ed espletato secondo quanto previsto dal presente accordo, va attribuita in via esclusiva all'Organismo Gestore.

ART. 5 - REGOLE OPERATIVE

1. Una volta ricevuta l'istanza, l'*Organismo Gestore* decide se gestire la relativa procedura di mediazione con un proprio Mediatore (**Ipotesi A**), con un Mediatore dell'*Organismo Competente* (**Ipotesi B**) o in forma telematica (**Ipotesi C**).
2. L'*Organismo Gestore* protocolla l'istanza e comunica all'*Organismo Competente* la necessità di usufruire di una sede territoriale di quest'ultimo e segnalando altresì, nell'Ipotesi B, la richiesta di assegnazione di un Mediatore.
3. Entro e non oltre due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'*Organismo Competente* provvede, a sua volta, a comunicare all'*Organismo Gestore* la disponibilità della sede territoriale competente per svolgere la mediazione e inviando, nell'Ipotesi B, la dichiarazione di accettazione incarico e di imparzialità sottoscritta dal proprio Mediatore.
4. Ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'*Organismo Gestore* può inviare la convocazione in mediazione alle parti, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'*Organismo Competente*.
5. In caso di mediazione da svolgere in modalità telematica (Ipotesi C) gli Organismi di mediazione sono liberi di sfruttare gratuitamente la competenza territoriale reciproca senza avvertire l'*Organismo Competente* fintantoché non fosse necessario utilizzare fisicamente la sede territoriale. In quest'ultimo caso la data di utilizzo deve essere concordata e si applicheranno le competenze economiche previste dall'articolo seguente (art. 6).

6. Gli organismi

ART. 6 - COMPETENZE ECONOMICHE

1. Le indennità di mediazione e le modalità di incasso che si applicano sono quelle relative all'*Organismo Gestore*. Le tariffe degli Organismi sono pubblicate sui rispettivi siti internet (www.legalprofessionalnetwork.org e www.mediazionecrisi.it).
2. Le parti concordano che:
 - a. **nell'ipotesi di mancata partecipazione:** le spese di avvio competeranno all'*Organismo Gestore*;
 - b. **nell'ipotesi di prosecuzione della procedura di mediazione,** l'*Organismo Gestore* riconoscerà, all'*Organismo Competente*, oltre alle spese di avvio versate dalla parte chiamata anche il 30% delle indennità versate dalle parti;
3. Tutte le spese di mediazione (spese di avvio, spese vive e indennità) devono essere incassate dall'*Organismo Gestore*.
4. La quantificazione del compenso spettante al Mediatore è determinata autonomamente dall'*Organismo* di appartenenza.
5. Per ogni procedura di mediazione svolta in forma telematica (Ipotesi C) nessun compenso verrà corrisposto all'*Organismo Competente*, fatto salvo che il mediatore non sia fornito dalla sede dell'*organismo che gestisce la procedura di mediazione*

ART. 7 - DURATA, DECADENZA E RECESSO

1. Il presente accordo avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione; si rinnoverà tacitamente per un uguale periodo salvo che una delle parti comunichi per iscritto la disdetta con preavviso di almeno 30 giorni.
2. In caso di recesso per qualsiasi causa avvenuto, resta fermo ed impregiudicato l'obbligo di portare a regolare compimento e chiusura i procedimenti di mediazione in corso.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI E CORRISPONDENZA

1. Il trattamento dei dati personali degli *Organismi*, ai fini dell'esecuzione del presente accordo e della successiva erogazione dei relativi servizi, avverrà in conformità al Reg. UE 2016/679 ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato con la sottoscrizione del protocollo d'intesa.
2. Qualsiasi comunicazione tra gli *Organismi* avverrà solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
 - CONCILIANDO MED DI LEGAL PROFESSIONAL NETWORK, amministrazione@legalprofessionalnetwork.org lpn@legalmail.it
 - ORGANISMO CRISI: organismo@mediazionecrisi.it; cooperativacrisi@messaggipec.it ;

Ciascun *Organismo* si impegna, pertanto, a tenere attivo il proprio indirizzo pec ed a comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche.

ART. 9 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia relativa, o dipendente, o connessa o comunque inerente all'interpretazione, e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, anche dopo la cessazione del rapporto stesso, deve essere preliminarmente risolta da procedura di conciliazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, del D. L. 69/2013 e succ. modd., quale condizione di procedibilità sugli altri metodi di risoluzione delle controversie.
2. Per tutte queste controversie, la legge applicabile è quella dello Stato Italiano, ed è competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari - 25/06/2024

CONCILIANDO MED

ORGANISMO CRISI

Pur essendo il presente contratto frutto di approfondite trattative e negoziazioni tra le parti, esse, previa riletture, approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e segg. del c.c. gli articoli n. 5 (Regole operative), 6 (Competenze economiche), 8 (Trattamento dei dati e corrispondenza) e 9 (Clausola di mediazione e foro competente).

CONCILIANDO MED

ORGANISMO CRISI

ALLEGATO A

Sedi operative _____:

SEDE	TRIBUNALE COMPETENTE

ALLEGATO B

Sedi operative ORGANISMO CRISI:

SEDE		TRIBUNALE COMPETENTE
BARI	VIA AMENDOLA 120 – 70126 BARI	BARI
FORMIA	VIA LAVANGA 175 – 04023 FORMIA (It)	CASSINO
GAETA	Via Piave n.12, 04024 Gaeta LT	CASSINO
MINTURNO	Via XXIV Maggio, 04026 Minturno LT	CASSINO
SESSA AURUNCA	Via Belvedere n.16 - 81037 Sessa Aurunca CE	SANTA MARIA CAPUA VETERE
PUTIGNANO	Via F.sco Saverio Tateo n.9, 70017 Putignano BA	BARI
GRAVINA DI PUGLIA	Piazza Plebiscito n.7, 70024 Gravina in Puglia BA	BARI
NERETO	Via Certosa n.3 - 64015 Nereto (TE)	TERAMO